

ALLEGATO "B" A RACCOLTA N. 29496

STATUTO

Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' vigente, con durata illimitata, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna)", da ora in avanti denominata "associazione". La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS.


A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna) - Organizzazione di Volontariato" in sigla denominata "Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (ABC Sardegna) - ODV".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede legale è in via Dante n.97, c.a.p. 09128 nel Comune di Cagliari.

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.



In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

## ART. 2

### (Scopo, finalità e attività)

L'associazione si propone di favorire il massimo sviluppo del potenziale umano di persone con disabilità, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

**1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.5 lett.a Dlgs 117/17. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà:**

- erogare consulenze in ambito pedagogico-educativo, psicologico, psicomotorio, riabilitativo per aiutare le persone con disabilità a raggiungere i livelli sociali più elevati possibili;

- organizzare iniziative di formazione e/o informazione rivolta a tutti i soggetti coinvolti nel progetto di vita della persona con disabilità (genitori, famigliari, volontari, operatori sociali, operatori educativi, insegnanti e docenti, amministratori pubblici e ogni altra figura pertinente) al fine di diffondere una cultura quanto più ampia e generalizzata possibile dell'integrazione e dell'inclusione di ogni diversità.

L'Associazione potrà inoltre realizzare ogni iniziativa e servizio finalizzati prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità come previsto dalla legge 328/00 (comma 1 e 2), dalla legge 104/92 e dall'art.128 del Dlgs 112/98;


2) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art.5 lett. d Dlgs 117/17. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà promuovere, organizzare, gestire:

- attività di formazione professionale per il personale docente e non docente;
- iniziative educative destinate a famiglie, minori, operatori socio-educativi e volontari finalizzate a costruire una cultura dell'uguaglianza, dell'inclusione, del diritto al benessere psicofisico e alla felicità per tutte le fasce della popolazione. L'associazione promuove le forme espressive artistico culturali finalizzate a diffondere cultura inclusiva e diritti della persona;

3) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come da art.5 lett. i Dlgs 117/17. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà promuovere attività socio-culturali, convegni e conferenze al fine di:

- Promuovere attività socio-culturali e sportive per divulgare informazioni sulle problematiche delle persone con disabilità
- diffondere una cultura del valore positivo delle diversità, stimolando anche studi scientifici legislativi e sociali in relazione alle tematiche relative alle disabilità;

4) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa come da art.5 lett. l Dlgs 117/17. A titolo esem-



plificativo e non esaustivo l'Associazione potrà organizzare iniziative formative anche in orari e spazi extrascolastici finalizzate a sostenere il successo scolastico di persone con disabilità, persone con disturbi specifici dell'apprendimento e persone svantaggiate in generale. L'Associazione potrà altresì sostenere e realizzare iniziative (corsi, laboratori, interventi) di prevenzione del bullismo, evidente fattore ostacolante della cultura inclusiva di cui l'associazione si fa promotrice;


5) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni come da Art.5 Dlgs 117/17 lett.s. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà organizzare iniziative e laboratori mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana (l. 141/15 art.2 c.1 lett.b), iniziative e laboratori che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (l.141/15 c.1 lett.c);

6) ai sensi dell'art.5 Dlgs 117/17 lett.u, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà attivare forme di solidarietà economica e sociale alle famiglie di persone con disabilità che versino in particolari condizioni di disagio.

7) ai sensi dell'art.5 Dlgs 117/17 lett.w, promozione e tutela dei diritti umani, ci-

vili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà:

- favorire la collaborazione tra le famiglie per lo scambio delle attrezzature idonee alle attività fisiche, intellettive e sociali delle persone con disabilità;
- organizzare iniziative di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate in generale ed erogare consulenze orientative di ambito legale per l'esercizio dei diritti delle persone con disabilità e altre forme di svantaggio.
- promuovere una politica che evidenzi la centralità della famiglia come unità primaria della convivenza, della formazione e della cura delle persone. Tutelare la famiglia nella sua integrità e promuovere una politica di sostegno alle famiglie in difficoltà. Individuare gli aiuti atti a sostenere le famiglie impegnate in un progetto riabilitativo e promuovere il riconoscimento alle famiglie impegnate in tali progetti di una quota del risparmio che esse permettono allo Stato e/o alle Regioni con il mancato ricovero in strutture assistenziali e ospedaliere;
- promuovere ogni forma di efficace utilizzazione delle provvidenze previste direttamente o implicitamente dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria a favore delle persone con disabilità;
- promuovere atti presso le pubbliche amministrazioni affinché assicurino l'assistenza morale ed economica necessaria alla riabilitazione dei bambini e persone con disabilità, attraverso leggi in materia sanitaria regionale;



- promuovere il progresso della normativa sull'inclusione scolastica affinché sia garantito tale diritto a tutte le persone con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

- promuovere le iniziative e gli studi necessari per l'inserimento delle persone con disabilità in attività lavorative e in strutture di convivenza, al fine di garantirne l'autosufficienza, anche indipendentemente da rapporti di tipo assistenziale e derivanti da legami di parentela;

**8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art.5 lett.z Dlgs 117/17. L'Associazione potrà realizzare progetti finalizzati alle attività di interesse generale di cui ai punti precedenti contribuendo a progetti di riqualificazione sociale di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.**

Nello svolgimento e per la funzionalità delle attività di interesse generale sopra indicate l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici o privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - al fine di finanziare le proprie attività di inte-

resse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 3

#### (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.


I soci si suddividono in:

**a) soci effettivi:** i genitori ed i tutori di persone con cerebrolesione e gli stessi cerebrolesi maggiorenni. Può essere socio effettivo ogni persona con lesione cerebrale e/o un suo familiare e/o un tutore che lo rappresenti e che riconosca il più alto valore e dignità umana, sociale e politica della persona con cerebrolesione; che riconosca nella famiglia la principale protagonista dello sviluppo neurologico, intellettuale, sociale, affettivo e del progetto terapeutico della persona con cerebrolesione; si dichiara contrario in ogni caso all'internamento, all'istituzionalizzazione o ricovero a tempo pieno in istituti privati o pubblici;

**b) sostenitori e volontari:** persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta o che facciano una donazione;

**c) benemeriti:** persone fisiche o giuridiche che, pur non rientrando nelle precedenti categorie, hanno reso particolari servizi alla vita dell'associazione. La qualità di benemerito viene attribuita dall'assemblea ordinaria.

Chi intende essere ammesso come associato, con i requisiti di cui al comma a) del presente articolo, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda



che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- la dichiarazione di riconoscere il più alto valore e dignità umana, sociale e politica alla persona con disabilità; di riconoscere nella famiglia la principale protagonista dello sviluppo neurologico, intellettuale, sociale, affettivo e del progetto terapeutico della persona con disabilità; di essere contrario all'internamento, all'istituzionalizzazione o ricovero a tempo pieno in istituti privati o pubblici;

- l'assenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.


L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi



previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



#### ART. 4

##### (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- tenere comportamenti corretti, anche in riferimento ai rapporti con altri soci o con i beneficiari, tali da non cagionare danni patrimoniali, morali o di immagine all'associazione.

I rapporti tra l'associazione e i soci sono improntati ai principi di tutela dei diritti inviolabili della persona e di garanzia delle pari opportunità tra uomini e

donne.

## ART. 5

### (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, o in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'organo amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sulla questione si pronunci la prima assemblea utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se deliberato dall'assemblea o se reso obbligatorio dal raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7


(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, con i requisiti di cui all'articolo 3.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, se il numero dei soci è inferiore a 500 (cinquecento), sino ad un massimo di 5 associati, se il numero degli associati non è inferiore a 500 (cinquecento).

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire, sia all'associato che ai



primi.

Il minore di età ha comunque il diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola.

Il minore di età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione sul sito internet associativo e mediante comunicazione scritta, anche telematica purché con modalità atte a rilevarne il recapito, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, resa nota almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea e tutte le riunioni degli organi di amministrazione possono essere convocate anche per via telematica. Il Consiglio Direttivo predisporrà tutti gli strumenti che permettano ad ogni singolo socio collegato a distanza di identificare l'identità e di esprimere il voto secondo le modalità previste dal presente articolo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce la durata entro i limiti previsti dal presente statuto;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali regolamenti generali e specifici su proposta dell'organo amministrativo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sui ricorsi degli associati esclusi;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

(Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- stabilire la natura, la tipologia e le modalità di attuazione delle attività diverse di cui all'art.6 Dlgs 117/17;

- eleggere il Presidente e uno o più vice presidenti.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso

l'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate aventi i requisiti di cui ai commi a) e b) dell'art.3: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori, l'organo di amministrazione, se costituito ancora da oltre la metà dei suoi membri originari, provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea utile, la quale può confermarli o procedere a nuove nomine. Se le dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori comportano il venir meno di oltre la metà del numero degli amministratori, allora gli amministratori rimasti convocano entro tre mesi un'assemblea ordinaria per rinnovare l'organo di amministrazione con un mandato ex novo.

#### ART. 9

##### (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dai componenti dell'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può aprire e chiudere, con firma congiunta del vice presidente, conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 10

##### (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o anche, in mancanza di essi, per scelta assembleare.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice



civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 Dlgs 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11**

##### **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 12**

##### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ART. 13

##### (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 14

##### (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

a) quote sociali

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs.

117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini

di concorrenzialità sul mercato;

l) proventi da attività di raccolta fondi come da art.7 Dlgs 117/2017;

m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge

o dai regolamenti;

n) altre entrate consentite dalla legge per le organizzazioni di volontariato.

#### ART. 15

##### (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto di cassa o, nel caso di raggiungimento dei criteri previsti dalla normativa vigente, il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblée entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 16

##### (Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei casi stabiliti dal Dlgs 117/17 l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Al ricorrere dei casi stabiliti dal Dlgs 117/17 l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### ART. 17

##### (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone motivata richiesta al l'organo di amministrazione che la esamina entro 30 giorni.

L'assemblea, potrà normare le modalità di attuazione dell'articolo 17 tramite apposito regolamento.

#### ART. 18

##### (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo

a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 19

##### (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

A

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio e ai sensi del Dlgs 460/97, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Nelle more della completa attuazione delle previsioni del Dlgs 117/17 si applicano le disposizioni transitorie stabilite dallo stesso decreto e dalla normativa vigente, in particolare fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'isti-

tuzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione,  
ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al  
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla  
specifica normativa di settore.

F.TO: LUISANNA LODDO

PAOLO TARDIOLA NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,  
MUNITO DI FIRME FINALI MARGI-  
NALI E DI ALLEGATI 9 FEB 2023  
Cagliari, .....

